

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di correzionali all'estero e rimpatriati.

Art. 8

(Composizione del Comitato dei correzionali all'estero e dei rimpatriati)(1)(3)

- 1.** Il Comitato dei correzionali all'estero e dei rimpatriati è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
- 2.** Il Comitato è composto da:
 - a)** il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, che lo presiede;
 - b)** il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
 - c)** due Sindaci di Comuni in rappresentanza del territorio regionale, designati dal Consiglio delle Autonomie Locali;
 - d)** un rappresentante dell'Università degli Studi di Trieste;
 - e)** un rappresentante dell'Università degli Studi di Udine.
- 3.** Il Comitato dura in carica per la legislatura, e comunque fino alla sua ricostituzione.
- 4.** Ai componenti del Comitato spetta il solo rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Note:

- 1** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2003, come previsto dall'articolo 19, comma 1.
- 2** Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, L. R. 12/2003
- 3** Articolo sostituito da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 15/2014